



**SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO PER “ANALISI DI DATI
GEOMATICI FINALIZZATI AL MONITORAGGIO DELLE
DEFORMAZIONI NELL’AREA COSTIERA DEL VENETO”**

tra

la **REGIONE DEL VENETO**, in seguito anche definita più brevemente
“Regione” con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279
rappresentata da nella sua veste di
....., delegato alla firma del presente atto con
deliberazione della Giunta regionale n. del

E

il **DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED
AMBIENTALE (DICEA) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA**, in seguito anche definito più brevemente “Dipartimento ICEA”,
con sede legale in Padova via Marzolo n. 9, partita IVA 00742430283,
codice fiscale 80006480281, in persona delin qualità
di, nominato con, autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del
.....

PREMESSO

- che la Regione, nel quadro delle proprie competenze istituzionali,
attraverso la Direzione Pianificazione Territoriale, promuove e coordina
programmi per la realizzazione e lo sviluppo dell’Infrastruttura Dati
Territoriali regionale, secondo i disposti della L.R. 28/1976 e della L.R.
11/2001, anche attraverso l’implementazione della base informativa
geotopografica costituita da cartografie tecniche di dettaglio, archivi e



a484d20e



database topografici, geodetici, geografici e tematici sul territorio;

- che la Regione esercita le funzioni di cui al punto precedente in seno al disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che ha sancito il principio della collaborazione istituzionale nei processi di elaborazione, produzione e fruibilità della base informativa geotopografica;

- che il Dipartimento ICEA tramite il Laboratorio di Rilevamento e Geomatica (LRG) svolge attività tecnico-scientifica finalizzata allo studio ed all'integrazione di dati geomatici (geografici, geodetici, cartografici, satellitari, ecc.) anche per lo studio delle deformazioni;

PRESO ATTO

- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 876 del 30 giugno 2020, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, per lo sviluppo di attività di collaborazione negli ambiti di tipo geologico-idrogeologico, geomorfologico, geografico, geodetico-cartografico, idraulico, agrario, forestale, energetico ed ambientale;

- che l'Accordo Quadro fissa i criteri generali per l'attuazione operativa di progetti ed azioni; in particolare sancisce che per ogni singola iniziativa devono essere redatti, in conformità alle vigenti norme in materia, gli accordi attuativi che regolano nel dettaglio le specifiche attività da realizzare;

CONSIDERATO

- che la Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", contenuta nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023-2025 (Nota di aggiornamento del DEFR 2023-2025 approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 169 del 7 dicembre 2022), definisce gli obiettivi da



a484d20e



raggiungere in ambito di sostenibilità ambientale e sicurezza del territorio, anche in merito all'informazione di carattere geografico; si prevede infatti il miglioramento della qualità e della fruibilità dei dati geografici al fine di attuare modelli dinamici di gestione del territorio veneto.

- che da oltre un decennio il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università di Padova collabora con gli Enti che operano nelle aree costiere venete e nell'area del Delta del Po (Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e U.O. Genio Civile di Rovigo, l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, il Consorzio di Bonifica Delta del Po, l'IGM - Istituto Geografico Militare) per migliorare ed aggiornare l'informazione geo-topografica e lo studio delle deformazioni plano-altimetriche dell'area;

- lo sviluppo di metodologie geomatiche avanzate, finalizzate al monitoraggio delle deformazioni del suolo in aree costiere e deltizie costituisce una fondamentale fonte di conoscenza per la salvaguardia del territorio e la progettazione delle opere di difesa, sia sotto gli aspetti connessi alla protezione della popolazione residente, degli edificati e delle attività produttive in atto, sia a quelli strettamente legati alla tutela ambientale anche in relazione alle dinamiche provocate dal climate change;

RITENUTO

- che, poiché il tema del monitoraggio dei fenomeni di deformazione è tanto importante quanto di complessa esecuzione, siano da ricercare le migliori sinergie al fine di combinare le competenze della Regione in materia di produzione di dati geotopocartografici e quelle scientifiche squisitamente afferenti all'ambito accademico;



a484d20e



VISTA

l'opportunità congiunta e condivisa di sottoscrivere il presente Accordo

Attuativo sia per le ragioni premesse e considerate finora che per i motivi

sotto riportati, le PARTI ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Art. 1****VALORE DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2**OGGETTO E IMPEGNI DELLE PARTI**

L'Università si impegna a svolgere le seguenti attività:

- analisi di dataset geotopografici riferiti alla planimetria e all'altimetria dei territori costieri e di pianura distale del Veneto raccolti nel corso di successive campagne di rilievo sviluppate con diverse tecniche e metodologie di elaborazione;

- analisi comparativa delle metodologie integrate per la misura delle variazioni planimetriche e altimetriche con tassi di variazione subcentimetrici;

- realizzazione di modelli per la determinazione delle variazioni planimetriche della linea di costa con integrazione delle metodologie che si basano su riprese aerofotogrammetriche, LiDAR e termiche oltre che su misure topografiche e GNSS;

- predisposizione di modelli per la determinazione delle variazioni altimetriche in territori soggetti a fenomeni di subsidenza e di subsidenza differenziale, in particolare nelle strutture arginali fluviali e di difesa a mare,



a484d20e



mediante la combinazione di dati derivanti da livellazioni di alta precisione, interferometria satellitare, reti GNSS per il posizionamento di alta precisione, sia utilizzando dati di stazioni permanenti che quelli di rilievi statici;

- valutazione degli scenari di impatto determinati dalla combinazione dei tassi di subsidenza con le dinamiche di climate change in relazione alle previsioni relative all'innalzamento del livello medio del mare per i noti fenomeni di eustatismo.

Si impegna inoltre a presentare la seguente documentazione consuntiva entro 30 giorni dalla data della conclusione del progetto:

- relazione dettagliata del progetto finanziato che illustri obiettivi, metodi e risultati dell'attività;

- prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

La Regione, oltre a partecipare alle operazioni prima richiamate, si impegna a:

- mettere a disposizione dell'Università tutti i dati del proprio Sistema Informativo Territoriale necessari e opportuni per il raggiungimento delle finalità connesse alla formazione di un adeguato quadro conoscitivo per la pianificazione su scala regionale;
- far fronte agli oneri economici di cui al successivo art. 6.

Art. 3

DURATA DELL'ACCORDO

Le attività previste all'art. 2 dovranno concludersi entro l'anno in corso; conseguentemente l'Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2023.

Art. 4

NORMATIVA E SPECIFICHE TECNICHE



a484d20e



Le azioni previste dal presente Accordo dovranno compiersi nel consolidato contesto della Direttiva Europea 2007/2/CE "INSPIRE" e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale".

Art. 5

DIRITTI

In conformità a quanto sancito all'art. 4 dell'Accordo Quadro la Regione e l'Università sono proprietari delle rispettive banche dati territoriali messe a disposizione ai fini delle attività; i risultati delle ricerche svolte in comune saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti.

Il diritto d'uso dei dati prodotti in seno al presente Accordo, da parte dell'Ente non proprietario, è regolamentato come segue:

nel caso della Regione, oltre che all'uso per scopi interni, esso è esteso per i fini istituzionali anche agli Enti Locali e Strumentali aventi sede nel territorio della Regione (province, comuni e unioni di comuni, unioni montane, consorzi di bonifica, circondari, agenzie ed aziende pubbliche regionali, enti parco e, in generale, agli Enti aderenti al Sistema Informativo Territoriale Regionale). L'uso dei dati geotopografici della Regione disponibili attraverso l'IDT è consentito nel rispetto dei termini della licenza "Italian Open Data License 2.0" (IODL 2.0 <http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/>), che autorizza la libera pubblicazione previa citazione della fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale".

Nel caso dell'Università, oltre che per scopi interni, per fini istituzionali e per eventuali pubblicazioni, nel rispetto dell'Art. 9 del presente Accordo.



a484d20e



Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia.

In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 6

ONERI ECONOMICI

Per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2 la Regione erogherà all'Università, a titolo di rimborso delle spese sostenute, la somma massima di euro 40.000,00 (ogni onere incluso) che sarà liquidata a saldo successivamente alla conclusione delle attività previste dal presente Accordo.

Il contributo corrisposto dalla Regione all'Università deve intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 633/1972. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali legate allo svolgimento della presente ricerca.

L'erogazione degli importi avverrà previo inoltro da parte dell'Università del prospetto riepilogativo delle spese per le attività di cui all'art. 2 effettivamente sostenute e della successiva approvazione delle stesse da parte del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale. Tale riepilogo delle spese sarà inoltrato alla Regione via PEC all'indirizzo pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it.

Art. 7

REFERENTI

Sono nominati, rispettivamente per l'Università e per la Regione, due



a484d20e



referenti tecnici per l'esecuzione del presente atto e due referenti amministrativi - con la funzione di verificare dal punto di vista legale ed amministrativo l'attuazione del presente atto esecutivo:

- referenti tecnici:

per la Regione: l'Elevata qualificazione "Coordinamento database geotopografico e reti geodetiche e centro documentazione per la cartografia. Coordinamento Banche dati cartografiche e pianificatorie"

per l'Università:, responsabile scientifico del progetto;

- referenti amministrativi:

per la Regione: il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale

per l'Università:, segretario amministrativo del Dipartimento ICEA.

Art. 8

REGISTRAZIONE IN CASO D'USO E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Le spese di bollo inerenti al presente Accordo sono a carico dall'Università che le assolverà in modalità virtuale, giusta autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. N. 4443/91/2T all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Padova 1.

Per quanto non specificato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 9



a484d20e



TUTELA DEL SEGRETO

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo attuativo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo attuativo.

La natura riservata delle Informazioni trasmesse da una parte (Parte Rivelante) all'altra (Parte Ricevente), dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale", onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente contratto.

Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente dovranno essere identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con l'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale" non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.

Salvo quanto previsto all'art. 7, le Parti si impegnano a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e a non comunicarle a terzi se non in quanto strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente contratto, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le Informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dal presente contratto.

Le Parti si impegnano altresì a restituire o distruggere immediatamente al



a484d20e



termine o alla risoluzione del presente contratto, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

Le Parti assumono in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione da parte di qualsiasi persona ad esse collegata o da terzi ai quali le Informazioni Riservate siano state fornite nell'ambito del presente contratto, degli obblighi di riservatezza qui contenuti.

L'obbligo di Riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la Parte Ricevente possa dimostrare la sussistenza di una o più delle seguenti eventualità:

- a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente;
- b) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità;
- c) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza;
- d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che



a484d20e



venissero fornite dall'altra Parte;

e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno al completamento delle attività ed alla conseguente estinzione del presente accordo attuativo, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa.

Art. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti acconsentono, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (d'ora in avanti "GDPR"), che i dati personali raccolti in relazione al presente atto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo attuativo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

L'informativa di cui all'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per



a484d20e



l'Università è pubblicata alla pagina www.unipd.it/privacy.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Il Titolare del trattamento per l'Università, è l'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Via VIII Febbraio n. 2, 35122 - Padova (posta elettronica certificata:). Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: E-mail privacy@unipd.it - PEC: amministrazione.centrale@pec.unipd.it.

Il Titolare del trattamento per la Regione è la Giunta regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi e-mail: dpo@regione.veneto.it PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

Art. 11

CONTROVERSIE

Le PARTI accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dell'attuazione del presente Accordo.

Ove non si giunga ad una definizione amichevole, le parti ricorreranno all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 12

NORME APPLICABILI

Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente Accordo è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.



a484d20e



Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione del Veneto**

Venezia, li

Il Direttore.....

Per l'**Università degli Studi di Padova - Dipartimento ICEA**

Venezia, li

Il Direttore

